



ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PULA-POLA
Izborna povjerenstvo za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora

REGIONE ISTRIANA
 CITTÀ DI PULA-POLA
Commissione elettorale per l'elezione dei
membri dei consigli dei comitati locali

Ai sensi dell'articolo 38 in riferimento al Regolamento dei comitati locali (Službene novine – Bollettino ufficiale Pola - Pola n. 10/09, 09/11, 15/11, 13/15- testo consolidato, 18/01, 20/19 e 23/23), la Commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei membri dei comitati locali nel territorio della Città di Pola - Pola (di seguito: Commissione elettorale) prescrive le

**ISTRUZIONI OBBLIGATORIE NUMERO CL-IV
SULLA SEQUENZA E LE SCADENZE DELLE AZIONI ELETTORALI PER
L'ELEZIONE DEI MEMBRI
CONSIGLI DEI COMITATI LOCALI NELLA ZONA DELLA CITTÀ DI PULA - POLA**

1. Il Consiglio municipale della Città di Pula - Pola, nella seduta del **14 dicembre 2023**, ha adottato la Decisione sull'indizione delle elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali del territorio della Città di Pula - Pola. La decisione è stata pubblicata su Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola, sul sito ufficiale della Città di Pula - Pola e nelle bacheche nelle sedi dei comitati locali.

La decisione del Consiglio municipale della Città di Pula - Pola entrerà in vigore il **14 gennaio 2024**.

Le elezioni si terranno domenica 18 febbraio 2024.

2. I termini decorrono dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della Decisione, ossia dal
15 gennaio 2024 alle 00:00

3. Le proposte delle liste dei candidati per l'elezione dei consiglieri dei comitati locali devono pervenire (ricevuti dalla) Commissione elettorale competente, entro e non oltre 14 giorni dalla data di entrata in vigore della decisione di indizione delle elezioni, ovvero entro il

28 gennaio 2024 fino alle 24:00

(Articolo 27. comma 1. Regolamento dei comitati locali)

4. La Commissione elettorale compilerà e pubblicherà tutte le liste dei candidati validamente proposte per l'elezione dei consiglieri dei comitati locali, nonché un elenco riepilogativo, entro 96 ore dalla scadenza della procedura di candidatura e di presentazione delle liste dei candidati, ovvero entro il

1° febbraio 2024 fino alle 24:00

(Articolo 29. Regolamento dei comitati locali)

5. La campagna elettorale decorre dal giorno della pubblicazione della lista unica dei candidati e dura fino a 24 ore prima del giorno delle elezioni, ossia fino al

16 febbraio 2024 fino a mezzanotte

(Articolo 31, comma 2. Regolamento dei comitati locali)

6. L'interruzione della campagna elettorale (silenzio elettorale), nonché di qualsiasi pubblicazione dei risultati o valutazione dei risultati elettorali, dura per tutto il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, nonché il giorno delle elezioni fino alle ore 19:00. cioè da

17 febbraio 2024 dalle ore 00:00 al

18 febbraio 2024 fino alle 19:00

(Articolo 32. Regolamento dei comitati locali)

7. I proponenti autorizzati ai sensi dell'articolo 37 comm. 4 della Regolamento dei comitati locali possono proporre membri della composizione ampliata della Commissione elettorale entro otto giorni dall'entrata in vigore della Decisione sull'indizione delle elezioni, vale a dire fino al

22 gennaio 2024 fino alle 24

Allo scadere di tale mandato, sulla base della proposta della composizione permanente della Commissione elettorale, il sindaco nomina i membri della composizione allargata della Commissione elettorale.

8. La Commissione elettorale determinerà i seggi elettorali, indicando quali elettori hanno diritto di voto in un determinato seggio, entro quindici giorni prima del giorno delle elezioni, cioè entro

2 febbraio 2024 fino alle 24

(Articolo 40, comma 2. Regolamento dei comitati locali)

9. I proponenti autorizzati ai sensi dell'articolo 39 comm. 2 e 3 della Regolamento dei comitati locali sono tenuti a designare i membri dei comitati elettorali e a presentare i loro nomi alla Commissione elettorale entro dodici giorni prima della data delle elezioni, cioè entro

5 febbraio 2024 fino alle 24

(Articolo 39, comma 4. Regolamento dei comitati locali)

Se non li nominano, cioè se le proposte non pervengono alla Commissione elettorale entro il termine stabilito, la Commissione elettorale nominerà autonomamente i membri dei comitati elettorali.

10. La Commissione elettorale nominerà il presidente, il vicepresidente e i membri dei comitati elettorali al più tardi dieci giorni prima del giorno delle elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali, cioè entro

7 febbraio 2024 fino alle 24

(Articolo 39, comma 4. Regolamento dei comitati locali)

11. La votazione dura ininterrottamente

18 febbraio 2024 dalle 7:00 alle 19:00

Il seggio elettorale chiude alle 19:00. Gli elettori che si troveranno al seggio elettorale alle 19:00 saranno consentiti votare.

(Articolo 45. comma 1. Regolamento dei comitati locali)

12. Il comitato elettorale deve presentare il verbale del suo lavoro insieme ad altro materiale elettorale alla commissione elettorale competente entro e non oltre 12 ore dalla chiusura del seggio elettorale, cioè entro

19 febbraio 2024 fino alle 7:00

(Articolo 51. Regolamento dei comitati locali)

13. Quando la Commissione elettorale determina i risultati delle votazioni per i membri del consiglio del comitato locale, annuncerà immediatamente i risultati delle elezioni in conformità con il verbale dei lavori della Commissione elettorale.

(Articolo 54, comm. 1 e 2, Regolamento dei comitati locali)

14. La Commissione elettorale presenterà al sindaco un rapporto sulle elezioni svolte.

(Articolo 54, comm. 3 Regolamento dei comitati locali)

TUTELA DELLA LEGGE ELETTORALE

15. Possono presentare contestazioni per irregolarità nella procedura di candidatura o nella procedura di elezione dei consiglieri dei comitati locali i partiti politici, i titolari di liste elettorali, i candidati, almeno 30 elettori o almeno il 5% degli elettori provenienti dall'area elettorale per la quale viene eletto il Consiglio.

(Articolo 58, comma 1 Regolamento dei comitati locali)

16. Le contestazioni dovute a irregolarità nella procedura di candidatura ed elezione dei membri del consiglio del comitato locale devono essere presentati alla Commissione elettorale entro 48 ore, a decorrere dalla scadenza del giorno in cui è stata effettuata l'azione contestata, cioè dalle ore

00:00 del giorno successivo

(Articolo 59, comma 1 Regolamento dei comitati locali)

17. La Commissione elettorale è tenuta a prendere una decisione sulle contestazioni entro **48 ore** dal giorno in cui gli è stata consegnata la contestazione, cioè dalle ore

00:00 del giorno successivo

(Articolo 59, comma 2. Fondamenti della normativa)

18. Contro la decisione della Commissione elettorale sul contenzioso elettorale, il denunciante che non è soddisfatto di tale decisione ha il diritto di ricorrere all'organo amministrativo competente della Regione Istriana. Il ricorso viene presentato tramite la Commissione elettorale entro **48 ore** dal giorno in cui la decisione sul ricorso è stata consegnata al ricorrente, vale a dire dalle ore

00:00 del giorno successivo

(Articolo 61, comm. 2 Regolamento dei comitati locali)

19. L'organo amministrativo competente della Regione Istriana deciderà sul ricorso entro **48 ore** dal giorno di ricevimento del ricorso, cioè dalle ore

00:00 del giorno successivo.

(Articolo 61, comma 4 Regolamento dei comitati locali)

N. Pratica: 024-04/24-01/1

N. Protocollo: 2163-7-03-04-02-0306-24-8

Pola, 10-01-2024

PRESIDENTE
Doriano Labinac, univ. mag. iur.